

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N. 3958 DEL 24 MAGGIO 2011: RICORSI AVVERSI PROVVEDIMENTI DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE IN RAGIONE DELLA CONDANNA RIPIORTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 COMMA 5 -TER T.U. IMMIGRAZIONE:

Le sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 delle Adunanze plenarie rispettivamente del due e del 10 maggio 2011 ha dichiarato inefficace l'art. 14 del Testo Unico 286/98.

Facendo seguito a quanto già riportato con la circolare n. 2640 emanata in data otto aprile 2011 ed a fronte dei frequenti quesiti pervenuti in materia dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato sopra citate, **con le quali viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha in precedenza determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione alla legge in oggetto.**

Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato la Pubblica Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, si ritiene necessario che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria nei limiti e con le modalità che seguono:

a) Provvedimenti non ancora definiti:

Quando ancora non sia stato modificato il decreto di diniego dell'emersione o sia ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero debba ancora spirare il termine di 130 giorni dalla notifica valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7 L. 241/90), nuovo parere del Questore alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento salvo ostatività di diversa natura.

b) Provvedimenti definiti

Qualora siano trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia ritenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima non sembra opportuna alcuna iniziativa d'ufficio, salvo espressa richiesta da parte del cittadino straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, poiché di regola non gli viene effettuata la notifica). In caso quindi di specifica istanza è necessaria una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere del questore, parere vincolato alla nuova sentenza e alle garanzie partecipative sancite dalla legge 241/90.

Si potranno in proposito seguire le direttive già impartite in materia di autotutela con circolari n. 617 del 06/02/2009 e n. 4625 del 13/98/2009, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre n. 311 e, in ultimo, dalla legge 69/09, al fine di determinare nei casi controversi la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.